



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.12**

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
5. VALERIO Cinzia - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
7. PANARO Enrico - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
10. PLANO Sandro - Consigliere	“Susa”	Si
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	“Susa”	Si
12. FONZO Antonia - Consigliere	“Susa”	Giust.
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	“Susa”	Si

Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3

Assume la presidenza il Signor GIOVANNI BARBERA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dott. Giovanni.

In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020, il Consiglio comunale si tiene in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia e dettagliata relazione dell'Assessore Giuliano PELISSERO.

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota 8,3 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui
- al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020 ma ad oggi non ancora emanato;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Dato atto in particolare che il decreto sopra menzionato non è stato ancora adottato ed al momento non risulta possibile seguire il percorso sopraevиденziato;

Atteso che il termine del 31.12.2020 per l'approvazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 - All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), è stato prorogato al 31 marzo 2021 dal D.M. 13 febbraio 2021;

Considerato che tale termine è stato ulteriormente differito al 30 Aprile 2021 con l'approvazione del Decreto "Sostegni" in data 19 marzo 2021;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all' 1,8 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'8,3 per mille.
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari all' 8,3 per mille;

Visti gli allegati parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite i opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video del programma di videoconferenza impiegato per lo svolgimento della seduta. Essa risulta idoneamente conservata e depositata presso la Segreteria.

La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla stessa si fa integrale rinvio ai sensi di quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line".

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti	n. 10
astenuti	n. ==
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. ==.

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di confermare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all'1,8 per mille;
 - 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'8,3 per mille;
 - 5) aree fabbricabili: aliquota pari all'8,3 per mille.
3. **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
4. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge avendo ottenuto, con un'ulteriore votazione espressa in forma palese, il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti	n. 10
astenuti	n. ==
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n.==.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BARBERA Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese